CAMERA DEI DEPUTATI N. 3033-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 marzo 1966 (*Stampato n. 1218*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 marzo 1966

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952

Presentata alla Presidenza il 24 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 6 settembre 1952 venne firmata a Ginevra la Convenzione universale per il diritto d'autore, e i protocolli annessi n. 2 e n. 3, che furono resi esecutivi in Italia con la legge 19 luglio 1956, n. 923.

Con questa legge l'Italia escluse dalla ratifica il protocollo n. 1, il quale assimila i cittadini, agli effetti della protezione dell'opera d'arte, agli apolidi e ai rifugiati politici.

Quanto a questi ultimi l'assimilazione ai cittadini italiani è stata realizzata mediante

ratifica, con legge 25 luglio 1954, n. 722, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

La situazione degli apolidi è diversa. Infatti la legge 22 aprile 1941, n. 633, assimila ai fini del riconoscimento e protezione del diritto d'autore, i cittadini agli apolidi, solo quando concorrono le seguenti due condizioni: *a*) la residenza abituale dell'apolide in Italia; *b*) la sua prima pubblicazione in Italia. Il Protocollo n. 1 della Convenzione di Ginevra del 6 settembre 1932 consente il riconoscimento del diritto d'autore, indipendentemente dal luogo della prima pubblicazione.

Questa situazione di difformità, per altro, non è conforme alla Convenzione relativa allo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954, resa esecutiva con legge 10 febbraio 1962, n. 306, la quale non contiene riserva da parte italiana in relazione all'articolo 14, il quale parifica, ai fini del riconoscimento e protezione del diritto d'autore i cittadini agli apolidi.

Con la ratifica della Convenzione, che si intende conseguire col disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione, si vuole appunto ovviare a questa situazione che non ha fondamento nei principî e nei trattati del diritto internazionale.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto di autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 2 *b*), del Protocollo medesimo.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.